

Il Comitato,
 udita la relazione del Direttore Generale,
 lo autorizza:

1°) a rilasciare al Sig. Menghini Giovanni quietanza di soldo per la somma capitale di L. 6805 con dichiarazione che l'Istituto nulla ha più da pretendere da lui in dipendenza dell'accollo di mutuo avvenuto con l'atto privato autenticato nelle firme il 29 dicembre 1924 e il 16 gennaio 1925 dal Notaio Batti di Roma;

2°) a consentire che il Conservatore delle Ipoteche di Roma faccia risultare con opportuna annotazione, e ciò senza alcuna sua responsabilità; che dall'ipoteca del 15 luglio 1909 reg. gen. vol. 382 n. 4970 e di form. vol. 1547 n. 1325, nonché dall'annotamento del 13 febbraio 1918 reg. gen. vol. 868 n. 2654 e reg. ann. vol. 98 n. 506, rimangono liberati nei riguardi di Menghini Giovanni, a carico del quale fu annotata in margine fino a concorrenza di L. 10.416, 11 e cioè L. 9136, 94 per capitale e L. 1279, 17 per accessori, i seguenti locali facenti parte del fabbricato costruito dalla